

Si riporta sinteticamente il Comunicato n. 365/L – 10 giugno 2025 della Lega Pro che rende noto il regolamento **SALARY CAP** applicabile, in via sperimentale, nella stagione sportiva 2025/2026 ed a regime nella successiva stagione 2026/2027.

1. LIMITE AGLI EMOLUMENTI COMPLESSIVI DEI CALCIATORI - SALARY CAP COLLETTIVO

Le società possono corrispondere ai propri calciatori professionisti e apprendisti prof non inseriti nella “Lista Calciatori settori giovanili” (sempre per incentivare l'utilizzo e la crescita dei giovani), **emolumenti lordi** il cui ammontare complessivo (“E”) non superi, nel corso della stagione sportiva '25/'26, il **55% del Valore della Produzione** (“VP”), determinato sulla base delle risultanze di bilancio al 30 giugno della stagione sportiva precedente.

Il Valore di Produzione è dato dai ricavi complessivi corretti da alcune poste: in aumento (finanziamenti soci fruttiferi/infruttiferi postergati, versamenti in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite iscritti a Bilancio) ed in diminuzione (ricavi da “parti correlate” costituite da imprese controllanti, le controllate solo per la parte imponibile non incassata finanziariamente nell'esercizio di riferimento).

Mentre negli Emolumenti Fissi Lordi concorrono: i premi individuali e collettivi lordi, corrispettivi (fissi e variabili) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine, corrispettivi/rimborsi spese derivanti da accordi connessi al rapporto di prestazione sportiva (indennità di trasferta, rimborsi forfettari delle spese, accordi promo-pubblicitari, ecc.).

E non concorrono: i premi pattuiti per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore, premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal.

Sanzioni

La Lega procederà, con cadenza mensile e fino alla mensilità di aprile 2026 compresa, al monitoraggio (di seguito, singolarmente, il “monitoraggio”), per ogni società, in ordine al rispetto del Rapporto E/VP calcolato su base mensile (“Rapporto Em/VPm”).

In caso di sforamento del Rapporto Em/VPm la sanzione pecuniaria sarà pari al:

- **30%** dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia inferiore o uguale al 5%
- **60%** dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10%
- **100%** dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia superiore al 10%

2. LIMITE AGLI EMOLUMENTI INDIVIDUALI DEI CALCIATORI – SALARY CAP INDIVIDUALE

Le società che concludono contratti di prestazione sportiva in forza dei quali si obbligano a corrispondere ai propri calciatori professionisti e apprendisti prof non inseriti nella “Lista Calciatori settori giovanili” emolumenti e corrispettivi il cui **ammontare complessivo fisso mensile superi euro 9.500,00**, e/o il cui risultato aggregato mensile della parte fissa e variabile superi **euro 13.500,00** (“Tetto Salariale”) saranno tenute al versamento di una sanzione pecuniaria nella misura, nei limiti e alle condizioni di cui alle disposizioni che seguono.

Non si darà luogo all'irrogazione della sanzione pecuniaria a seguito del superamento del Tetto Salariale con riferimento a uno o più contratti di Calciatori qualora **non risulti superato**, nel mese corrispondente, il Rapporto Em/VPm.

In caso di superamento del Rapporto Em/VPm per ciascun contratto che superi il Tetto Salariale a quest'ultima sarà irrogata una sanzione pecuniaria progressiva pari al:

- **30%** dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia inferiore o uguale ad € 2.000,00;
- **60%** dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia superiore ad € 2.000 e inferiore o uguale ad € 4.000;
- **100%** dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia superiore ad € 4.000.